

STATUTO

Landhe Società Cooperativa di Comunità

BONZA

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede)

È costituita, con sede nel comune di Alà dei Sardi (SS) e promossa dagli Enti Partner del Progetto “Costituenda Cooperativa Landhe” approvato con procedura di evidenza pubblica dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: Bluebiloba Startup Innovativa Srl (capofila), Elighes Startup Innovativa srl, le Amministrazioni dei Comuni di Ala’ dei Sardi e di Buddusò (SS), l’Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Agraria, l’Associazione Culturale, Sportiva e Ricreativa “Andamentas-Alà Escursioni” da Confcooperative Sardegna e da vari privati cittadini e imprese individuali impegnati nella coltivazione di compendi boschivi e altre risorse rurali, la Società cooperativa denominata “**Landhe Società Cooperativa di Comunità**”, con denominazione abbreviata “**Landhe Soc. Coop.**”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove nell’Isola, in funzione dell’auspicato ingresso nella compagine sociale di altri enti pubblici e privati gestori e/o proprietari di compendi boschivi o similari che intendano avvalersi dei servizi della Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi mutualistico e comunitario come più avanti definiti.

Art.2 – (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPI – OGGETTO

Art. 3 (Scopo comunitario)

La Cooperativa in generale affonda le sue radici negli ideali e nei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, per la promozione dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze e contro ogni discriminazione e disuguaglianza.

La Cooperativa non ha alcuna finalità speculativa, condivide e promuove i principi dell'autogestione, della solidarietà, della partecipazione, del mutualismo.

Stimola forme di autotutela e di elevazione socioculturale ed economica dei soci e incentiva la riflessione collettiva sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, oltre che dell'economia solidale, con riferimento alle concrete prospettive di sviluppo delle comunità dove opera.

Suo scopo comunitario è valorizzare in modo sostenibile sul piano ambientale ed economico le risorse territoriali, in particolare i compendi boschivi dei proprietari soci e non soci, compresi coloro che vorranno conferire ad essa i beni o i diritti di usufrutto finalizzati al miglioramento dei processi di valorizzazione di cui si tratta.

Suo scopo comunitario è altresì quello di favorire lo sviluppo delle competenze, delle vocazioni e delle tradizioni culturali delle comunità ove opera e da cui provengono i suoi soci, con l’obiettivo di soddisfare gli specifici bisogni di ciascuna comunità, anche coordinando le possibili risposte alle diverse possibili comunità coinvolte, migliorando la qualità sociale ed economica della vita di chi vi abita e vi opera e favorendo le condizioni per contribuire all’aumento della popolazione residente.

Pertanto, la società cooperativa opera nell’interesse generale delle comunità indicate e di quelle da cui proverranno i soci, ispirandosi a criteri di sostenibilità e sviluppo integrato del territorio.

Al fine di dare evidenza sul conseguimento dello scopo comunitario, il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio, illustra ai soci gli obiettivi programmati e le azioni intraprese per il suo perseguimento. Analoga relazione è presentata dal Consiglio di Amministrazione alle Comunità ove ha sede la Cooperativa, con la tempistica e secondo le modalità definite in apposito regolamento che sarà redatto entro 6 mesi dalla data di costituzione.

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata si prefigge lo scopo di offrire ai soci servizi e prodotti nell'ambito delle attività indicate nell'oggetto sociale alle migliori condizioni economiche e qualitative.

La cooperativa si propone altresì di fornire ai propri soci e a clienti non soci, nelle misure previste dalla legge per le cooperative iscritte alla sezione "consumo" dell'apposito Albo delle Cooperative tenuto attualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle specifiche soluzioni tecniche e professionali per favorire lo sviluppo, la gestione e il consolidamento delle rispettive attività, assumendo ogni iniziativa volta a favorire lo sviluppo della cooperazione, la diffusione dei principi cooperativi e la qualificazione dei dirigenti delle cooperative.

Considerata la presenza tra i soci di Amministrazioni Comunali e di Enti Pubblici di Ricerca, la cooperativa è inoltre costituita anche allo scopo di perseguire finalità di cui all'art.4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175

Nello specifico, scopo mutualistico della cooperativa è quello di:

- a) svolgere la propria attività nei confronti dei soci consumatori o utenti di beni e servizi;
- b) avvalersi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- c) avvalersi, nello svolgimento della propria attività, degli apposti di beni e servizi messi a disposizione dai soci, compreso l'eventuale conferimento da parte dei soci dei diritti d'uso o affini inerenti i compendi boschivi da coltivare in modo più produttivo e quindi efficace ed efficiente, nell'interesse dei medesimi soci e della comunità tutta ove operano i soci interessati.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare i principi della mutualità, della democraticità, dell'impegno, dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, dello spirito comunitario, del legame con il territorio, dell'equilibrio dei rapporti con lo Stato e le istituzioni pubbliche nonché della parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane e alle sue articolazioni territoriali.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerati gli scopi comunitario e mutualistici sopra indicati, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) la riorganizzazione dei processi di valorizzazione di singole porzioni di boschi e foreste secondo metodologie unitarie con un approccio mutualistico, cooperativo e partecipativo, incrementando il presidio del territorio. Detto obiettivo, considerata la presenza tra i soci di Amministrazioni Comunali titolari di usi civici, verrà perseguito anche in conformità all'art. 5 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, al fine di garantire il miglioramento della conduzione delle risorse forestali oggetto degli interventi, secondo i criteri di sostenibilità finanziaria e convenienza economica previsti dal suddetto articolo.
- b) la costituzione, in ciascun singolo territorio interessato, di una vera e propria comunità basata sulla condivisione dei benefici, dei servizi e dei prodotti che il bosco può fornire, grazie al ritorno ad una pianificazione estesa e estensiva;
- c) l'ingaggio e l'aggregazione digitale, sostenibile e circolare, della filiera della selvicoltura, facendo ricorso a tecniche di coltivazione di precisione con l'obiettivo di attivare lo sviluppo e/o il rafforzamento delle attuali filiere locali di settore in cui sono coinvolti i soci o i clienti della cooperativa;
- d) l'introduzione di tecniche di progettazione e coltivazione dei compendi boschivi, in grado di creare economie di scala necessarie a che i soprassuoli coinvolti possano essere oggetto di attività a basso impatto rientranti nel campo della selvicoltura di precisione, con conseguenti impatti positivi nei costi di gestione per ettaro e di conseguenza della marginalità sul prodotto finito proposto al mercato dalla costituenda stessa per nome e conto dei propri soci;
- e) l'adozione di strumenti e tecniche di gestione societaria e manageriale a favore dei soci proprietari/privati cittadini, creando le condizioni per cui dall'aggregazione di privati cittadini proprietari di boschi all'interno di

- un soggetto di diritto privato derivi la possibilità per i proprietari stessi di diventare soggetto beneficiario potenziale di strumenti di finanza agevolata
- f) la creazione di economie di scala, fino ad oggi non presenti, utili al fine di coinvolgere proprietà anche di piccola estensione all'interno di un unico piano di gestione forestale
 - g) l'adozione della certificazione dei prodotti forestali, coltivati nei compendi boschivi di proprietà dei soci o di quelli conferiti nel tempo dagli stessi o da terzi alla Cooperativa, secondo gli standard promossi da PEFC;
 - h) la consulenza ed i servizi perché gli aspetti multifunzionali ed i servizi ecosistemici delle aree boscate coinvolte vengano valorizzati;
 - i) la promozione, lo sviluppo e la gestione del compendio boschivo in chiave turistico ambientale;
 - j) gestire all'interno dello stesso contesto proprietà pubbliche e private, mettendo a frutto i meccanismi virtuosi che una partecipazione mista può portare, in termini di produzione di valore, economico, ambientale e culturale;
 - k) la diffusione della conoscenza e delle tecniche di gestione cooperativistiche, funzionali a creare un meccanismo decisionale mutualistico e paritario, che produca un vero e proprio approccio dal basso e che favorisca una crescente partecipazione dei proprietari coinvolti fornendo agli associati uno strumento aggregativo snello, partecipato ed aperto a futuri innesti di nuovi soci;
 - l) la produzione di servizi funzionali a verticalizzare la filiera delle produzioni boschive, anche secondarie, generando opportunità di ulteriore valorizzazione produttiva e occupazionale a vantaggio del processo di consolidamento dei processi di sviluppo delle comunità locali;
 - m) la produzione di servizi, anche ad altro contenuto tecnologico, volti a favorire la prevenzione e la tutela dalle minacce del compendio boschivo, a partire dalla implementazione di interventi di selvicoltura preventiva per la protezione dal rischio di incendio boschivo, sino alla valutazione delle condizioni fito-sanitarie della componente forestale e alla analisi della stabilità del profilo orografico, con conseguente valutazione di interventi studiati per la riduzione di tali rischi;
 - n) attività di promozione ed animazione che accrescano la consapevolezza della cittadinanza e delle Amministrazioni comunali sui temi dell'economia circolare e cooperativa, nonché sui temi della gestione e pianificazione territoriale aggregata e sostenibile, con l'obiettivo a tendere di produrre un impatto positivo sulla rappresentanza e sui comportamenti dei cittadini rispetto a questi temi ed un loro coinvolgimento attivo e "dal basso verso l'alto";
 - o) servizi di accompagnamento alla creazione d'impresa da parte di cittadini o imprenditori nel settore della selvicoltura o in settori attinenti alle produzioni primarie e di servizi turistici e culturali, con l'obiettivo di sviluppare le filiere verticali e orizzontali;
 - p) consulenze e servizi di progettazione inerenti la pianificazione in materia di sviluppo locale basato sulla valorizzazione di compendi boschivi / forestali di livello locale o regionale, rivolti a Enti pubblici o privati, anche mirati eventualmente all'introduzione eventuale di tecniche di valutazione ex ante, in itinere ed post particolarmente innovative;

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale e quelle ulteriori che verranno eventualmente individuate saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme di regolamentazione dei rispettivi settori e delle norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o subordinata al rilascio di autorizzazioni.

La cooperativa intende inoltre:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle informative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del consiglio di amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni. Riguardo a detto scopo sociale (considerata la presenza tra i soci di Amministrazioni Comunali e altre Amministrazioni pubbliche), sarà necessario che ne sia in via preliminare verificata la compatibilità con il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175.
- raccogliere conferimenti in denaro, anche a fini di previdenza integrativa, nonché prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;
- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da altri Enti;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa, prestando avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Per il conseguimento degli scopi sociali, considerata la presenza tra i soci di Amministrazioni Comunali e altre Amministrazioni pubbliche, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione la cooperativa inoltre potrà dotarsi degli strumenti di governo societario di cui all'art. 6 comma 3 lettere da a) a d) del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci le imprese individuali, le imprese in forma societaria di persone o di capitali, le imprese cooperative e i consorzi di tali imprese, le persone fisiche che conducono nelle forme consentite dalla legge la coltivazione di risorse boschive e rurali, oltre che altri enti pubblici e/o di ricerca, ed i professionisti ed aziende private le cui attività siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa.

Possono assumere la qualifica di soci i Comuni e gli altri Enti locali intermedi e i loro enti e agenzie strumentali, che possono gestire gli eventuali usi civici su cui insistono risorse boschive e rurali avvalendosi dei servizi della Cooperativa.

Possono, infine, assumere la qualifica di soci le persone fisiche, conduttori non professionali o non conduttori di attività nel settore della selvicoltura su compendi forestali di proprietà o in usufrutto.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci che producono e/o che utilizzano i servizi della Cooperativa, in ogni caso condividono i principi della cooperazione e i fini istituzionali fondanti di Confcooperative e partecipino attivamente alla realizzazione dell'attività mutualistica della Cooperativa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice

civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituisce cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto, l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che, oltre che indicare quale specifica categoria di socio intenderebbe essere, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) i propri dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, anche certificata, in caso di persona fisica;
- b) denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo di posta elettronica, anche certificata, in caso di Comune, Ente locale, ente o agenzia strumentale di comuni o altro ente locale;
- c) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, codice fiscale e partita iva, indirizzo di posta elettronica, anche certificata e il numero di fax, in caso di impresa in qualsiasi forma costituita;
- d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 con particolare riguardo alla tipologia di scambio mutualistico che intende attivare e alla partecipazione allo scopo comunitario di cui al precedente articolo 3;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute negli artt. 47 e seguenti del presente statuto;
- h) nei casi di cui alle lettere b) e c), la domanda dovrà contenere:
 - o la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e l'eventuale nomina di delegati;
 - o la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

- copia dello statuto sociale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

A) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- della eventuale quota associativa annuale determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) all'attivazione ed esecuzione degli scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale ed alle iniziative di promozione e diffusione delle attività svolte dalla Cooperativa presso la comunità di riferimento.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 11 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con posta raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere con le modalità previste ai successivi artt. 46 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o che non utilizzi più i servizi della cooperativa, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà di accordare al socio un termine non superiore a 90 giorni per adeguarsi a partire dalla data della formale contestazione del Consiglio d'amministrazione;
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi degli artt. 47 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione degli Organismi di conciliazione e arbitrato, come regolato dagli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 15 e 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, dell'eventuale sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.

Art. 18 (Conferimenti dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 100 ciascuna.

Art. 19 (Trasferimento azioni dei soci finanziatori)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art.20 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero di voti attribuiti in relazione all'ammontare dei conferimenti.

Sulle emissioni di azioni destinate al socio finanziatore è escluso il diritto di opzione dei soci cooperatori.

I soci sovventori e i soci finanziatori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai soci finanziatori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero di amministratori non superiore ad un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 21 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 100,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari all'importo determinato dalla Assemblea che istituisce il fondo di sviluppo tecnologico e di potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.

Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 26 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA.

Il valore di ciascuna azione è di € 100.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 27 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 28 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 29 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25,00 cadauna. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 30 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 31 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della citata legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 32 (Ristorni)

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, con le modalità disposte in apposito regolamento.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto, tra i criteri di ripartizione, anche della categoria di soci cooperatori, quali i consumatori o fruitori dei servizi, i lavoratori, i conferitori ecc.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari.

TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETÀ

Art. 33 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 34 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- d) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- g) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- h) approva i regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- k) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 30 del presente statuto;
- l) approva la relazione annuale consuntiva ed eventualmente preventiva del Consiglio di Amministrazione relativa allo sviluppo dello scopo comunitario di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 35 (Convocazione dell'Assemblea)

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 31.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

- a) avviso, comunicato ai soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- b) lettera raccomandata per posta A.R. o a mano, oppure attraverso PEC (posta elettronica certificata) o anche attraverso posta elettronica ordinaria, purché si evinca la certificazione dello stato di consegna e la ricevuta di ritorno, che siano comunque inviate 10 giorni prima dell'adunanza;
- c) su un quotidiano locale di primaria diffusione almeno (10) dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui a titolo esemplificativo: l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno 10 giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, nel domicilio risultante dal libro soci, Fax, E-mail, S.M.S. al numero fornito dal socio interessato con regolare consenso.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 36 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 37.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 37 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 38 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti ai sensi dell'articolo 2538, comma 3, del Codice civile

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 39 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge

Art. 40 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori, gli altri consiglieri potranno essere nominati tra i soci sovventori e finanziatori nel limite massimo previsto dal presente statuto.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente qualora non via abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina dell'Organo amministrativo.

Il Consiglio può assegnare potere di firma disgiunta al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con riferimento a specifici fatti, casi o funzioni.

Art. 41 (Competenze e poteri del Consiglio d'Amministrazione)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al massimo ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 42 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail oppure PEC, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma e/o SMS, in modo che gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 43 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile, purché la maggioranza degli stessi resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché quest'ultima provveda alla sostituzione dei mancanti, gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 44 (Compensi agli Amministratori)

Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 45 (Rappresentanza)

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 46 (Organo di controllo e controllo contabile)

L'Organo di controllo o Collegio Sindacale è nominato quando ciò sia imposto dalla legge e quando la nomina sia deliberata dall'assemblea.

L'Organo di controllo, se consentito dalla legge, può essere costituito da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o da un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi.

Se l'Organo di controllo è un collegio sindacale, devono essere nominati anche due sindaci supplenti. I sindaci così nominati devono essere soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è deliberata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e l'Organo di controllo è un collegio sindacale integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro allo stesso collegio può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 47

I soci della cooperativa, considerata la presenza nella compagine societaria di Amministrazioni Comunali, nello spirito dell'art 11 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 potranno definire la composizione degli organi amministrativi e di controllo mediante adeguata selezione ed elezione di persone fisiche che rispettino i requisiti ed i criteri indicati dal suddetto art. 11.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.48 (Conciliazione e arbitrato)

Le eventuali controversie relative a diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e quelle relative ai rapporti tra i soci, la società ed i soci e tra la società ed i suoi organi, dovranno formare oggetto di un tentativo di conciliazione devoluto alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, oppure in base alla procedura di conciliazione di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Le controversie fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e da sindaci o revisori (se nominati) o nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non risolte tramite la conciliazione in caso di esito negativo di questa, come prevista in quest'articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

In particolare, sono comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e del revisore, se nominati.

L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

All'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, liquidatore e revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 49 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società.
Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo non è impugnabile salvo quanto stabilito dall'art. 36 del D.lgs. 5/2003 quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti.

Art. 50 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 51 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 52 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 53 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 54 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

- a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 55 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Titolo V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.